



**COMUNE DI ACQUAPPESA  
(PROVINCIA DI COSENZA)**

\* \* \*

**Gabinetto del Sindaco**

*Sede Municipale – P.zza Municipio n. 8 - 87020 Acquappesa*

*pec.: protocollo.acquappesa@asmepec.it*

---

---

**ORDINANZA N. 210**

**del 23/11/2022**

**Proroga sospensione attività didattiche presso Istituto Tecnico per il Turismo sito del Comune di Acquappesa fino a tutto il 26 novembre 2022.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO:**

- che le mareggiate verificatesi nelle scorse ore hanno provocato sifonamenti con conseguenti danni al piazzale dell'Istituto Tecnico per il Turismo, riscontrati anche nel corso di un sopralluogo effettuato congiuntamente in data odierna con personale tecnico della Provincia di Cosenza e personale scolastico;
- che, essendo la competenza della struttura scolastica in questione della Provincia di Cosenza, è necessario che la stessa si esprima in merito alla sicurezza dell'edificio scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche;
- che l'art. 108, comma 1, punto c 1), del D.Lgs. n. 112/1998 disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- che la Legge 225/1992 e s.m.i., istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, e in particolare l'art. 15, comma 3, stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni al Sindaco in materia di Protezione Civile;
- che è necessario stabilire, ai fini precauzionali per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità, specifiche misure e attività di protezione civile, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;

**VISTI:**

- l'art. 15 della L. 225/1992, che individua il Sindaco quale Autorità comunale di protezione civile;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 54, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo il potere di emettere ordinanze idonee a prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- la propria Ordinanza Sindacale n. 209 del 22.11.2022 che;

**ATTESA** l'urgenza ed indifferibilità del presente provvedimento;

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati:

**ORDINA**

1. la proroga della sospensione delle attività didattiche dell'Istituto Tecnico per il Turismo dal 24.11.2022 a tutto il 26.11.2022, salvo ulteriore proroga, indispensabile qualora gli Uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza non si esprimano entro la data del 26/11/2022 in merito alla sicurezza dell'Istituto Tecnico per il Turismo sito nel Comune di Acquappesa;

**DISPONE CHE**

La presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e venga trasmessa a:

- Prefettura di Cosenza;
- Presidente della Provincia di Cosenza;
- Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Cosenza;

- Comando di Polizia Locale;
- Stazione dei Carabinieri di Guardia Piemontese;
- Stazione Carabinieri Forestali Cetraro;
- Capitaneria di Porto di Cetraro
- Istituto Tecnico per il Turismo
- Regione Calabria Dipartimento protezione civile: [sor@pec.protezionecivilecalabria.it](mailto:sor@pec.protezionecivilecalabria.it);
- ARPACAL - Centro Regionale Multirischi Sicurezza del Territorio  
[so.cfmcalabria@arpacal.telecompost.it](mailto:so.cfmcalabria@arpacal.telecompost.it)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge sopra citata, si precisa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro (articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro 60 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nell'Albo pretorio dell'Ente, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 23/11/2022



**IL SINDACO**

***Ing. Francesco Tripicchio***